



Informativa per il professionista

Informativa n. 8

del 27 luglio 2011

Segnalazione da parte dei professionisti di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Raccolta e gestione delle informazioni - Provvedimento UIF 4.5.2011

INDICE

1 Nuove modalità per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	3
1.1 <i>Entrata in vigore</i>	3
1.2 <i>Segnalazioni trasmesse per via telematica</i>	3
1.3 <i>Finalità</i>	3
2 Segnalazione di operazioni sospette	4
2.1 <i>Elementi da cui desumere il sospetto</i>	4
2.2 <i>Indicatori di anomalia</i>	5
2.3 <i>Schemi rappresentativi di comportamenti anomali</i>	5
2.4 <i>Valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione</i>	5
2.5 <i>Contenuto delle segnalazioni</i>	5
2.6 <i>Invio della segnalazione</i>	6
2.6.1 <i>Indicazioni dell'UIC</i>	6
2.6.2 <i>Segnalazioni in forma cartacea</i>	6
2.6.3 <i>Disciplina transitoria</i>	6
3 Trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette	6
3.1 <i>Adempimenti per l'accesso alle applicazioni</i>	7
3.2 <i>Dati incompleti</i>	8
3.3 <i>Variazione dei dati</i>	8
4 Schema e contenuto della segnalazione	8
4.1 <i>Controlli automatici</i>	9
4.2 <i>Segnalazione sostitutiva</i>	9
4.2.1 <i>Casi in cui si procede ad una segnalazione sostitutiva</i>	9
4.2.2 <i>Contenuto della segnalazione sostitutiva</i>	10

4.3	<i>Rapporti con la UIF</i>	10
5	Dati identificativi della segnalazione	10
5.1	<i>Tipologia (o categoria) di sospetto</i>	11
5.2	<i>Fenomeno al quale è riferibile l'operazione sospetta</i>	11
5.3	<i>Evento che ha dato origine all'inoltro</i>	11
5.4	<i>Livello di rischio attribuito all'operatività</i>	11
5.5	<i>Segnalazioni collegate</i>	12
5.6	<i>Importo complessivo dell'operatività sospetta</i>	12
6	Elementi informativi in forma strutturata	13
6.1	<i>Operazioni</i>	13
6.1.1	Segnalazione delle operazioni più significative e rappresentative	13
6.1.2	Segnalazione di operazioni cumulate	13
6.1.3	Operazioni collegate e non sospette	14
6.1.4	Operazioni di carattere non finanziario	14
6.1.5	Operazioni con intervento di terzi	14
6.1.6	Operazioni di importo non quantificabile	14
6.2	<i>Soggetti</i>	15
6.2.1	Titolare effettivo	15
6.2.2	Altri soggetti collegati	15
6.2.3	Informazioni anagrafiche	15
6.2.4	Informazioni anagrafiche non disponibili	15
6.2.5	PEP e sospettati di terrorismo	16
6.2.6	Profilo di rischio	16
6.2.7	Informazione sul rapporto contrattuale	16
6.2.8	Eventi pregiudizievoli	16
6.2.9	Indicazioni di sintesi	16
6.3	<i>Rapporti</i>	16
6.3.1	Categorie di rapporto	16
6.3.2	Prestazioni che si esauriscono in un solo atto	17
6.4	<i>Legami</i>	17
6.4.1	Legami tra soggetti	17
6.4.2	Legami tra soggetti e operazioni	17
6.4.3	Legami tra soggetti e rapporti	18
6.4.4	Legami tra operazioni e rapporti	18
7	Elementi informativi in forma libera	18
7.1	<i>Riferimento a soggetti ed operazioni presenti</i>	18
7.2	<i>Contesto economico/finanziario e percorso logico</i>	18
7.3	<i>Finalità delle informazioni</i>	19
7.4	<i>Ambito della segnalazione</i>	19
8	Documenti allegati	19
8.1	<i>Obbligo di conservazione dei documenti</i>	19
8.2	<i>Documentazione successiva alla segnalazione</i>	20

1 NUOVE MODALITÀ PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Con il provvedimento del 4.5.2011, l'UIF ha disciplinato il nuovo sistema di raccolta e gestione delle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In attuazione del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provvedimento 4.5.2011 del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)¹, istituita presso la Banca d'Italia², disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1.1 ENTRATA IN VIGORE

Il provvedimento UIF 4.5.2011 è in vigore dal 16.5.2011.

1.2 SEGNALAZIONI TRASMESSE PER VIA TELEMATICA

A partire dalla suddetta data, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere trasmesse per via telematica mediante:

- l'utilizzo del "data entry" disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), che consente la compilazione di una segnalazione tramite un'interfaccia video;
- "upload" di files predisposti con applicativi proprietari nel rispetto degli standard prescritti e sempre attraverso il portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), che consente il caricamento del file contenente la segnalazione autonomamente prodotta dal segnalante in formato xbrl secondo quanto specificamente indicato³.

1.3 FINALITÀ

L'art. 3 del provv. UIF 4.5.2011 precisa che le istruzioni fornite circa i dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette perseguono i seguenti obiettivi:

- tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico;
- omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività⁴ oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
- standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;
- integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;
- sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata;
- controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
- tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.

¹ Pubblicato sulla G.U. 13.5.2011 n. 110.

² Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DLgs. 231/2007.

³ Si vedano gli Allegati 3a e 3b (disponibili su <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>).

⁴ L'"operatività" è rappresentata da più operazioni tra loro funzionalmente connesse. Si veda l'Allegato 1 "Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette" (§ 2.2.1), disponibile su <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

2 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La segnalazione alla UIF deve essere effettuata quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Agevolano l'adempimento di tale obbligo gli indicatori di anomalia e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

I professionisti di cui all'art. 12 del DLgs. 231/2007 (e, in particolare, i Dottori commercialisti ed esperti contabili) devono, al pari degli altri soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007, ripreso dall'art. 4 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011).

2.1 ELEMENTI DA CUI DESUMERE IL SOSPETTO

Il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è desumibile da:

- caratteristiche dell'operazione;
- entità dell'operazione;
- natura dell'operazione;
- qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate;
- capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita;
- elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico (art. 41 co. 1 secondo periodo del DLgs. 231/2007).

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei suoi relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d'Italia (sezione Unità di Informazione Finanziaria). Peraltro, non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste (art. 4 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011⁵).

Ulteriori elementi di sospetto

Attraverso l'introduzione di un ultimo periodo nel co. 1 dell'art. 41 del DLgs. 231/2007, ad opera dell'art. 36 co. 1 lett. b) del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, è stato precisato che costituisce elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini della segnalazione dell'operazione alla UIF:

- in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007 (limiti ricondotti al di sotto dei 5.000,00 euro dall'art. 20 dello stesso DL 78/2010);
- in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro⁶.

⁵ Tra i dati identificativi – precisa ancora la richiamata disposizione – sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

⁶ In ordine a tale modifica, la circ. 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell'Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono: valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate; raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun "automatismo"). La mera ricorrenza dell'indicatore introdotto dall'art. 36 co. 1 lett. b) del DL 78/2010 non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

Per approfondimenti sull'argomento, si vedano l'Informativa dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, servizio per il professionista, 24.11.2010 n. 16.

2.2 INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia, con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini professionali⁷. Questi indicatori sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento⁸.

Gli indicatori di anomalia per i professionisti (e per i revisori legali) sono stati adottati con il DM 16.4.2010⁹.

2.3 SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

La UIF, inoltre, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6 co. 7 lett. b) del DLgs. 231/2007)¹⁰.

Ad oggi sono stati predisposti modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali in relazione a:

- frodi nell'attività di *leasing* (comunicazione UIF 17.1.2011);
- abuso di finanziamenti pubblici (comunicazione UIF 8.7.2010);
- “scudo fiscale” ex art. 13-bis del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (comunicazione UIF 24.2.2010);
- frodi all’IVA intracomunitaria (comunicazione UIF 15.2.2010);
- frodi informatiche (comunicazione UIF 5.2.2010);
- presentazione di banconote in lire per la conversione in euro (comunicazione UIF 9.11.2009);
- conti dedicati di imprese che partecipano alla ricostruzione *post* sisma in Abruzzo (comunicazione UIF 13.10.2009);
- imprese in crisi e usura (comunicazione UIF 24.9.2009).

Tutti i suddetti schemi sono disponibili sul sito Internet della UIF (www.bancaditalia.it/UIF).

2.4 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELL'OPERAZIONE

L'art. 4 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011 precisa che il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce dei ricordati indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo.

2.5 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 41 del DLgs. 231/2007, inserito dall'art. 24 del DLgs. 151/2009, il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni, ai sensi dell'art. 6 co. 6 lett. e-bis) del DLgs. 231/2007. Questa lettera, inserita dall'art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 151/2009, dispone: “in

⁷ Art. 41 co. 2 lett. b) del DLgs. 231/2007.

⁸ Art. 41 co. 3 del DLgs. 231/2007.

⁹ Pubblicato sulla *G.U.* 3.5.2010 n. 101. Gli indicatori di anomalia per gli intermediari diversi dai professionisti sono, invece, stati approvati dalla Banca d'Italia con la delibera 24.8.2010 n. 616 (pubblicata sulla *G.U.* 1.10.2010 n. 230). Il decreto 17.2.2011 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla *G.U.* 28.2.2011 n. 48) ha, invece, provveduto a determinare gli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari (si pensi, ad esempio, ai soggetti che svolgono attività di trasporto di denaro contante ovvero di gestione di case da gioco).

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1 lett. g) del provv. UIF 4.5.2011, per schemi rappresentativi di comportamenti anomali si intendono i modelli, elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

materia di segnalazione di operazioni sospette, [la UIF] emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41".

2.6 INVIO DELLA SEGNALAZIONE

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette avviene per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse (art. 45 co. 4 del DLgs. 231/2007).

2.6.1 Indicazioni dell'UIC

In relazione a tale modalità di invio, appare opportuno ricordare come – nel vigore della precedente disciplina – l'art. 12 co. 4 del DM 141/2006 aveva affidato all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) il compito di stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche.

Nel provv. UIC 24.2.2006 (Parte IV, § 7), peraltro, si era prevista la trasmissione in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184, Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC stesso, inoltre, si era riservato la possibilità di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Predisposizione che non è, però, intervenuta.

2.6.2 Segnalazioni in forma cartacea

Con la soppressione dell'UIC¹¹ ed il passaggio all'UIF¹², in attesa di indicazioni in ordine alle modalità di invio telematico delle segnalazioni di operazioni sospette, era rimasta ferma la possibilità di effettuare eventuali segnalazioni attraverso trasmissione in forma cartacea.

Sul sito Internet <http://uif.bancaditalia.it>, infatti, si era provveduto a rendere utilizzabili le modalità (già presenti su www.uic.it¹³) di compilazione *on line* dei moduli con cui produrre la segnalazione in funzione della stampa e dell'invio.

L'invio della documentazione cartacea era da effettuare a: Unità di Informazione Finanziaria, Largo Bastia n. 35, 00181, Roma (sempre con l'indicazione accanto all'indirizzo del codice PR AR94).

2.6.3 Disciplina transitoria

In ordine a tale sistema, la UIF ha precisato che i segnalanti possono continuare ad utilizzarlo per le segnalazioni già in corso di istruttoria al 16.5.2011.

3 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

A decorrere dal 16.5.2011, le segnalazioni di operazioni sospette sono trasmesse alla UIF per via telematica mediante: data entry o upload di files.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto (art. 41 co. 4 del DLgs. 231/2007)¹⁴.

¹¹ A decorrere dall'1.1.2008, ai sensi dell'art. 62 del DLgs. 231/2007.

¹² Si veda l'art. 6 del DLgs. 231/2007.

¹³ Il sito Internet www.uic.it reindirizza, infatti, su <http://uif.bancaditalia.it>.

¹⁴ I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione stessa, tranne che detta astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini (art. 41 co. 5 del DLgs. 231/2007). Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede

L'art. 5 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011 precisa ora che le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione *on line*¹⁵.

In particolare, a partire dal 16.5.2011, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere trasmesse per via telematica mediante:

- l'utilizzo del “*data entry*” disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), che consente la compilazione di una segnalazione tramite un'interfaccia video;
- “*upload*” di *files* predisposti con applicativi proprietari nel rispetto degli *standard* prescritti e sempre attraverso il portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), che consente il caricamento del file contenente la segnalazione autonomamente prodotta dal segnalante in formato *xbrl* secondo quanto specificamente indicato (nei ricordati allegati 3a e 3b)¹⁶.

3.1 ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO ALLE APPLICAZIONI

Le istruzioni che la UIF ha predisposto per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazione delle operazioni sospette¹⁷ precisano che per avere accesso alle applicazioni è necessario:

- che il segnalante, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante o il soggetto delegato ai sensi dell'art. 42 co. 2 (per gli intermediari) o dell'art. 44 co. 2 (per le società di revisione) del DLgs. 231/2007, provveda a registrarsi al portale (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) secondo le istruzioni contenute nel manuale “Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni”¹⁸. Tale soggetto assume il ruolo di gestore/referente dell'applicazione;
- compilare il modulo di adesione MOD_UIF_01¹⁹ (per la corretta compilazione del modulo è necessario che sul PC sia attiva una versione 9.0.124.0 o successive di Adobe Flash)²⁰;

contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41 co. 6 del DLgs. 231/2007). Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 57 co. 4 del DLgs. 231/2007, salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

¹⁵ La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuiti in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF (art. 5 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

¹⁶ Specifiche deroghe alle modalità di inoltro delle segnalazioni possono essere stabilite con appositi protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e organismi rappresentativi di categoria (art. 5 co. 4 del provv. UIF 4.5.2011).

¹⁷ Disponibili all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette/modulo_adesione.pdf.

¹⁸ Consultabile sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria, pagina “Comunicazioni al pubblico”: <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

¹⁹ Disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>. Tale modulo è predisposto anche per l'adesione al nuovo sistema di segnalazione dei dati antiriciclaggio aggregati, attualmente in via di predisposizione. Fino a comunicazione dell'UIF le relative sezioni non devono essere compilate.

²⁰ Ai fini della compilazione del modulo, il gestore dovrà essersi preventivamente registrato sul portale (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) della Banca d'Italia con una propria *username*, da indicare nel modulo al campo E.2. Il gestore/referente, qualora già registrato a qualunque titolo nel sito *web* della Banca d'Italia, può utilizzare la *username* di cui sia già in possesso. Qualora decidesse di registrarsi con una nuova *username*, dovrà comunicare un indirizzo *mail* diverso da quello fornito per la precedente registrazione. Il gestore/referente:

- è l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione ed all'approfondimento delle segnalazioni;
- può abilitare all'inserimento e alla trasmissione delle segnalazioni altri operatori, che devono essersi previamente registrati sul portale (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) secondo le modalità contenute nel manuale “Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni” (<http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>);

- predisporre un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto una sequenza composta dall'espressione "SOS", dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo "Codice Segnalante Assegnato") e dalla data di invio espressa come anno, mese, giorno (AAAAMMGG). Tale sequenza assumerà dunque il formato: SOS_codice segnalante_AAAAMMGG²¹;
- allegare al predetto messaggio il modulo Mod_UIF_01 compilato seguendo le specifiche istruzioni. I segnalanti non iscritti agli albi della Banca d'Italia dovranno allegare anche copia del documento di riconoscimento del titolare ovvero del legale rappresentante, copia del codice fiscale, nonché autocertificazione²² in cui si dichiara l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti legittimati ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del DLgs. 231/2007. Nel caso di segnalanti iscritti ad albi ed elenchi dovrà essere precisato anche l'albo e il numero di iscrizione;
- trasmettere il messaggio come sopra predisposto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *mail uif.registrazione@pec.bancaditalia.it*²³.

3.2 DATI INCOMPLETI

Nel caso in cui i dati comunicati con il modulo di adesione siano incompleti o presentino incoerenze, il segnalante sarà contattato, di regola via *mail*, dalla UIF per l'integrazione o la correzione delle informazioni; una volta effettuate le correzioni, il segnalante deve effettuare un nuovo invio del modulo.

3.3 VARIAZIONE DEI DATI

Eventuali variazioni ai dati già trasmessi alla UIF, con il MOD_UIF_01, dovranno formare oggetto di comunicazione scritta in forma libera da inoltrare tramite PEC all'indirizzo *uif.registrazione@pec.bancaditalia.it* o altrimenti da spedire via posta raccomandata a UIF - Banca d'Italia, Largo Bastia n. 35, 00181, Roma.

4 SCHEMA E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Lo schema della segnalazione è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti segnalanti e dell'operatività oggetto di segnalazione.

Il contenuto della segnalazione è precisato dall'art. 6 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011.

Lo schema della segnalazione – precisa l'art. 6 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011 – è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti. A variare è, invece, il livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità:

- dei soggetti segnalanti;
- dell'operatività oggetto di segnalazione.

-
- è il destinatario, a fini di controllo, di tutti i messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri operatori;
 - è responsabile – in relazione ai suoi poteri di abilitazione e di controllo sulla totalità delle segnalazioni di operazioni sospette inviate per conto del segnalante – della correttezza delle segnalazioni trasmesse, anche se materialmente spedite da altri operatori.

²¹ A titolo di esempio, un segnalante individuato dal codice 999999 che spedisca il modulo il 26.7.2011 dovrebbe utilizzare come oggetto del messaggio la stringa SOS_999999_20110726.

²² Mediante compilazione del modulo disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazionisospette>.

²³ In via eccezionale i segnalanti che ancora non dispongano di posta elettronica certificata possono trasmettere detto messaggio tramite *e-mail* ordinaria all'indirizzo *uif.registrazione@bancaditalia.it*. I segnalanti che utilizzino una *mail* non certificata dovranno trasmettere in formato cartaceo per posta raccomandata l'autocertificazione di cui sopra. Si precisa che l'utilizzo della *mail* ordinaria determinerà un allungamento dei tempi di abilitazione in quanto la UIF, al fine di una più puntuale identificazione del segnalante, trasmetterà, di regola, via posta raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo (Quadro E) un codice PIN da utilizzare per il primo accesso al portale.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati (art. 6 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

4.1 CONTROLLI AUTOMATICI

Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati:

- dal segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione.

Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della segnalazione (art. 6 co. 4 del provv. UIF 4.5.2011)²⁴.

In seguito a tali controlli, il segnalante riceverà alternativamente:

- la conferma dell'acquisizione senza errori;
- la comunicazione dello scarto a seguito di errori "bloccanti". In tal caso il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta;
- la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non "bloccanti". In tal caso il segnalante dovrà attentamente valutare le anomalie al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in questa ipotesi, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente²⁵.

4.2 SEGNAZIONE SOSTITUTIVA

La segnalazione "sostitutiva" è disciplinata dall'art. 11 del provv. UIF 4.5.2011.

4.2.1 Casi in cui si procede ad una segnalazione sostitutiva

In base al co. 1 del citato articolo, infatti, il segnalante procede all'inoltro di una nuova segnalazione che sostituisce integralmente la precedente (segnalazione c.d. "originaria") qualora:

- riscontri errori materiali o incongruenze nel contenuto di una segnalazione inviata;
- rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in suo possesso.

Richiesta della UIF

Una segnalazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del

²⁴ In particolare – come evidenziato nella premessa dell'Allegato 2 "Informazioni e dati contenuti nelle segnalazioni" (disponibile su <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>) – le informazioni da inserire nello schema segnaletico sono suddivise in tre categorie, ciascuna contraddistinta da un codice convenzionale (O, C, F):

- informazioni che devono essere necessariamente presenti, contrassegnate dal codice convenzionale O (obbligatorio). Es.: Tipo segnalazione (O);
- informazioni che devono essere necessariamente presenti, se altri attributi assumono un determinato valore: tali informazioni sono contrassegnate dal codice convenzionale C (condizionato). Es.: Motivo della sostituzione (C);
- informazioni che non devono necessariamente essere presenti, contrassegnate dal codice convenzionale F (facoltativo). Es.: Situazione creditizia presso il segnalante (F).

Si precisa, peraltro, che, quando note, non potranno in nessun caso essere omesse informazioni pur caratterizzate dal codice F.

²⁵ Si veda il citato Allegato 1 (§ 1).

riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della segnalazione (art. 11 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011).

4.2.2 Contenuto della segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva riporta:

- il riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita;
- il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati;
- il motivo della sostituzione (art. 11 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

Il citato Allegato 1 (§ 2) precisa che la segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale ed è pertanto una segnalazione completa di tutte le informazioni.

4.3 RAPPORTI CON LA UIF

I segnalanti assicurano la massima tempestività nella gestione delle comunicazioni con la UIF (art. 13 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011).

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale “gestore”, anche di gruppo, nonché la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione *on line* (art. 13 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011)²⁶.

5 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, che assume un proprio numero di protocollo, deve recare una serie di dati identificativi.

Ai sensi dell’art. 7 del provv. UIF 4.5.2011, la segnalazione indica:

- la tipologia (o categoria) di sospetto;
- il fenomeno al quale l’operazione sospetta è riferibile;
- l’evento che ha dato origine all’inoltro;
- il livello di rischio attribuito all’operatività segnalata;
- il riferimento ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento.

La segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna un numero progressivo annuale²⁷, assume al momento dell’acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco (numero di protocollo)²⁸.

Segnalazione della richiesta di sospensione

Laddove la segnalazione sia stata preceduta da una richiesta alla UIF di valutazione dell’ipotesi di sospensione dell’operatività segnalata ai sensi dell’art. 6 co. 7 lett. c) del DLgs. 231/2007, la circostanza deve essere evidenziata valorizzando lo specifico attributo. Nel caso in cui sia stato già emesso dalla UIF formale provvedimento di sospensione, ne andranno riportati gli estremi identificativi²⁹.

²⁶ Il “gestore” in questione coincide con la persona che, ai sensi degli artt. 42 co. 4 e 44 co. 2 del DLgs. 231/2007, è tenuta a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. Pertanto, l’indicazione effettuata in sede di adesione al sistema di segnalazione *on line* soddisfa anche l’obbligo di comunicare alla UIF il nominativo del delegato, anche di gruppo, per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero del titolare dell’attività o del legale rappresentante (art. 13 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011).

²⁷ Nel caso in cui la segnalazione sia predisposta utilizzando il “*data entry*” disponibile sul portale della Banca d’Italia il numero progressivo è assegnato automaticamente dal sistema.

²⁸ Così il citato Allegato 1 (§ 2.1).

²⁹ Si vedano i citati Allegati 1 (§ 2.1) e 2 (§ 1.1).

5.1 TIPOLOGIA (O CATEGORIA) DI SOSPETTO

La segnalazione indica, in primo luogo, se nell'operatività segnalata è stato ravvisato il sospetto di:

- riciclaggio;
- finanziamento del terrorismo;
- proliferazione di armi di distruzione di massa (art. 7 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011)³⁰.

5.2 FENOMENO AL QUALE È RIFERIBILE L'OPERAZIONE SOSPETTA

La segnalazione può indicare altresì il fenomeno al quale l'operazione sospetta è riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 7 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

Al fine di assicurare la massima omogeneità nella riconduzione dei comportamenti sospetti ai possibili sottostanti fenomeni, l'attributo in parola ha un dominio limitato ai fenomeni per cui siano stati diffusi gli schemi o modelli. Nel tempo lo stesso potrà essere esteso in relazione ad altri schemi resi noti o ad insiemi di indicatori di anomalia individuati dalla UIF³¹.

Qualora il segnalante ritenga che l'operatività sia riconducibile a più di un fenomeno, dovrà indicare quello che ritiene prevalente, registrandolo per primo³².

5.3 EVENTO CHE HA DATO ORIGINE ALL'INOLTRO

La segnalazione indica l'evento che ha dato origine all'inoltro della medesima.

Si pensi, ad esempio, a:

- notizie di provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi³³;
- mancata o incompleta identificazione del cliente o del titolare effettivo;
- svolgimento della prestazione professionale;
- comportamento sospetto tenuto dal cliente³⁴.

Qualora concorrano più eventi deve essere indicato quello più significativo³⁵.

5.4 LIVELLO DI RISCHIO ATTRIBUITO ALL'OPERATIVITÀ

Il segnalante indica il livello di rischio attribuito dal medesimo all'operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento anche tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 20 del DLgs. 231/2007³⁶.

³⁰ A seguito dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 10.11.2008 n. 1110/2008/CE (che ha modificato il regolamento del Consiglio 19.4.2007 n. 423/2007/CE), la Banca d'Italia, con la delibera 27.5.2009 n. 357, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, ha esteso gli obblighi segnalatici a carico degli intermediari alle operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione.

³¹ In tal senso si esprime il § 2.1 del citato Allegato 1, alla nota n. 5.

³² Così il citato Allegato 2 (§ 1.4).

³³ Il segnalante, se a conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi presumibilmente connessi all'operatività segnalata, dovrà fornirne gli elementi identificativi valorizzando specifici attributi (ad esempio, l'autorità dalla quale proviene il provvedimento ed il CAB del Comune in cui è stato emesso). Tale informazione andrà sempre resa quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e in particolare quando la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sia stata indicata come origine stessa della segnalazione. Il segnalante potrà limitarsi a fornire le sole informazioni in suo possesso, avendo cura di specificare – quantomeno nella nota descrittiva – il/i soggetto/i a carico del/i quale/i è stato emesso il provvedimento. Si veda il citato Allegato 1 (§ 2.1).

³⁴ Si veda il citato Allegato 2 (§ 1.1 e 1.3).

³⁵ Così l'art. 7 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011.

In particolare, il giudizio sintetico sul rischio che caratterizza l'operatività segnalata può assumere i seguenti valori: basso; medio/basso; medio; medio/alto; alto³⁷.

5.5 SEGNALAZIONI COLLEGATE

La segnalazione, infine, contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento (art. 7 co. 5 del provv. UIF 4.5.2011).

Il segnalante indica il collegamento tra più segnalazioni qualora:

- ravvisi connessioni tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
- debba trasmettere ulteriori documenti in ordine a una operatività già segnalata (art. 12 del provv. UIF 4.5.2011).

5.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERATIVITÀ SOSPETTA

La sezione dedicata alle informazioni principali della segnalazione di operazioni sospette richiede anche obbligatoriamente l'indicazione dell'ammontare complessivo dell'operatività sospetta (rappresentato dalla somma degli importi di tutte le operazioni ritenute sospette³⁸), nonché del numero complessivo delle operazioni sospette; ai fini di tale indicazione si prescinde dai soggetti e dai rapporti interessati e può essere fornito eventualmente un dato di stima nel caso in cui i dati non possano essere puntualmente rilevati (si pensi, ad esempio ad un'operatività complessa e protratta nel tempo)³⁹.

Nel caso in cui l'operatività sospetta comprenda solo operazioni oggetto di prestazioni professionali (o di operatori non finanziari) per le quali non sia quantificabile, neanche in via di stima, un importo, si dovrà valorizzare questo attributo con il valore convenzionale "0".

³⁶ Ai sensi del quale: "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo".

In relazione a tali valutazioni, utili indicazioni sembrano desumibili dal documento CNDCEC "Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela", disponibile sul sito Internet www.cndcec.it (si veda, in particolare, la parte III).

³⁷ Si veda il citato Allegato 2 (§ 1.1).

³⁸ Non rileva sotto questo profilo l'eventuale segno (dare o avere) delle operazioni e non devono essere effettuate compensazioni per operazioni di segno opposto.

³⁹ Così il citato Allegato 1 (§ 2.1), nel quale si precisa anche che l'ammontare dell'operatività sospetta non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle operazioni segnalate come sospette nella sezione dei dati informativi strutturati; nel caso in cui risulti sospetta e venga segnalata un'unica operazione, l'importo di quest'ultima coinciderà con l'ammontare dell'operatività sospetta.

Nel caso in cui venga inviata una segnalazione collegata ad altra già inoltrata, l'importo complessivo dell'operatività sospetta deve essere riferito al solo periodo intercorso tra l'invio della prima segnalazione e la trasmissione della collegata⁴⁰.

6 ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA

La segnalazione deve contenere anche una serie di dati in forma strutturata.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011, la segnalazione contiene dati strutturati concernenti:

- le operazioni;
- i rapporti;
- i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti;
- i legami tra le operazioni e i rapporti;
- i legami tra le operazioni/rapporti e i soggetti;
- i legami tra i soggetti.

La segnalazione contiene il riferimento ad almeno un soggetto e ad una operazione, anche non eseguita, a prescindere dall'importo e indipendentemente dal fatto che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente (art. 8 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

6.1 OPERAZIONI

Di regola, osserva il citato Allegato 1 (§ 2.2.1), al fine di fornire un'esaustiva informazione sull'operatività, devono essere dettagliate tutte le operazioni per le quali ricorrono i presupposti della segnalazione. L'assolutezza di tale regola, peraltro, specie nei casi di rilevante complessità operativa, potrebbe compromettere la stessa efficacia rappresentativa della segnalazione nel suo complesso.

Sono, quindi, consentite segnalazioni:

- delle operazioni più significative e rappresentative;
- di operazioni cumulate⁴¹.

In nessun caso il ricorso alla segnalazione di operazioni esemplificative o di operazioni cumulate deve inficiare la chiara ed esaustiva rappresentazione dell'operatività segnalata (art. 8 co. 6 del provv. UIF 4.5.2011)⁴².

6.1.1 Segnalazione delle operazioni più significative e rappresentative

In primo luogo, quindi, ai sensi dell'art. 8 co. 4 del provv. UIF 4.5.2011, in caso di più operazioni, è consentito limitare la segnalazione a quelle ritenute più significative e rappresentative della complessiva attività.

In tal caso, precisa ancora il citato Allegato 1 (§ 2.2.1), le operazioni sospette non segnalate concorreranno comunque al dato sulle dimensioni dell'operatività sospetta complessiva⁴³.

6.1.2 Segnalazione di operazioni cumulate

In caso di ripetute operazioni della stessa tipologia e dello stesso segno è consentita la segnalazione di "operazioni cumulate", indicando nell'apposito campo il numero e l'importo complessivo delle operazioni omogenee segnalate e inserendo la data della prima e dell'ultima operazione (art. 8 co. 5 del provv. UIF 4.5.2011).

⁴⁰ In tal senso ancora il citato Allegato 1 (§ 2.1).

⁴¹ Si veda l'art. 8 co. 4 e 5 del provv. UIF 4.5.2011.

⁴² Si veda anche il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

⁴³ Sulla quale si veda il precedente § 5.6.

A tali fini, il citato Allegato 1 (§ 2.2.1) precisa che:

- deve trattarsi di operazioni della medesima tipologia, segno monetario e valuta, disposte in un determinato intervallo temporale;
- non possono essere aggregate operazioni qualificate come sospette con operazioni ritenute non sospette e operazioni eseguite con operazioni non eseguite;
- in presenza di specifiche operazioni, pur con le medesime caratteristiche di altre segnalate, ma che assumano autonoma rilevanza ai fini del sospetto, non si dovrà ricorrere all'aggregazione delle stesse in un'operazione cumulata, ma dovranno essere evidenziate singolarmente;
- di norma, l'operazione "cumulata" è impiegata per aggregare operazioni che possono essere compiutamente descritte con un numero limitato di informazioni (ad esempio, versamenti o prelievi di contante);
- per le tipologie di operazioni che prevedono l'esistenza di una controparte (ad esempio, disposizioni di pagamento), la rappresentazione in forma "cumulata" è ammessa solo nel caso in cui vi sia un'unica controparte, ovvero quando le controparti non siano ricorrenti e/o non siano rilevanti ai fini del sospetto (come nel caso di una moltitudine di operazioni di importo non significativo con controparti diverse). Al contrario, in presenza di una pluralità di controparti ricorrenti e/o rilevanti, le operazioni devono essere segnalate singolarmente e non possono essere cumulate⁴⁴.

6.1.3 Operazioni collegate e non sospette

La segnalazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito, altresì, riportare operazioni ritenute non sospette⁴⁵ qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato (art. 8 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011).

L'inserimento di dette operazioni dovrà essere limitato soltanto a quelle necessarie per la comprensione e l'apprezzamento delle operazioni sospette e potrà avvalersi, ove possibile, dell'indicazione in forma "cumulata". Le operazioni "non sospette" sono individuate dalla presenza di un apposito attributo nel tracciato segnalatico⁴⁶.

6.1.4 Operazioni di carattere non finanziario

I professionisti (e gli operatori non finanziari), quando segnalano un'operazione a carattere non finanziario (ad esempio, compravendita), devono aver cura di segnalare anche le correlate operazioni di regolamento finanziario (ad esempio, pagamento del prezzo) quando assumono rilevanza ai fini del sospetto⁴⁷.

6.1.5 Operazioni con intervento di terzi

Per le operazioni per le quali ci si sia avvalsi di soggetti terzi (ad esempio, agenti, mediatori, promotori, dipendenti e collaboratori), il segnalante dovrà fornire i dati anagrafici di questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di iscrizione nei relativi elenchi ufficiali⁴⁸.

6.1.6 Operazioni di importo non quantificabile

Qualora le operazioni censite come sospette siano oggetto di prestazioni professionali o di operatori non finanziari per le quali non sia quantificabile un importo, il relativo attributo dovrà essere valorizzato con il valore convenzionale "0"⁴⁹.

⁴⁴ Ovviamente, precisa ancora il citato Allegato 1 (§ 2.2.1), l'importo delle operazioni segnalate come singole non può in alcun caso essere ricompreso in nessun importo cumulato. Inoltre, le operazioni – singole o cumulate – non eseguite in quanto rifiutate, ritirate, o in attesa di esecuzione (ad esempio, in attesa di una decisione della UIF circa una sospensione), sono contrassegnate mediante la valorizzazione di uno specifico attributo.

⁴⁵ Ad esempio: operazioni che hanno concorso a formare la provvista o erogazione di finanziamenti per i quali vengono fornite garanzie con attività di dubbia liceità. Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

⁴⁶ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

⁴⁷ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

⁴⁸ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

6.2 SOGGETTI

Il citato Allegato 1 (§ 2.2.2) precisa che devono essere segnalati, in maniera strutturata, tutti i soggetti (persone fisiche o meno) coinvolti – a vario titolo – nell’operatività ritenuta sospetta.

Rientrano fra tali soggetti non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l’operazione (ad esempio, l’intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l’esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note), ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati (ad esempio, le persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni).

6.2.1 Titolare effettivo

In particolare, deve essere sempre riportato, quando esiste, il “titolare effettivo”⁵⁰.

6.2.2 Altri soggetti collegati

Oltre ai soggetti direttamente collegati alle operazioni segnalate possono essere riportati nella sezione in discorso anche altri soggetti ad essi collegati (familiari, soci, coimputati); tale possibilità deve ovviamente essere utilizzata negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato⁵¹.

6.2.3 Informazioni anagrafiche

Il soggetto segnalato può essere una “persona fisica” o una “persona non fisica”. Il citato Allegato 1 (§ 2.2.2) a tale riguardo precisa che le informazioni sui soggetti, oltre agli attributi anagrafici, devono ricomprendere, tra l’altro:

- gli estremi del documento di identità o di riconoscimento (ove il segnalante abbia effettuato l’identificazione formale);
- il codice identificativo attribuito al soggetto dalla Centrale dei Rischi (qualora già noto al segnalante⁵²);
- notizie sulla sua classificazione economica (codice ATECO, sottogruppo di attività economica).

Per le “persone non fisiche” occorre indicare, tra l’altro, se noti:

- gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA (ove esistente);
- la sede legale;
- la sede amministrativa e quella della eventuale casa madre⁵³.

Nel caso di imprese individuali, devono essere separatamente segnalati sia la persona fisica dell’imprenditore (al fine di rilevarne i dati anagrafici), che la sua ditta, che, convenzionalmente, va messa fra le “persone non fisiche” (al fine di rilevarne gli elementi tipici dell’attività economica)⁵⁴. Fra la persona dell’imprenditore e la sua ditta va individuato un legame di titolarità di impresa individuale (“titolare di ditta individuale”).

6.2.4 Informazioni anagrafiche non disponibili

Qualora il segnalante non disponga di tutte le informazioni anagrafiche previste (ad esempio, in caso di soggetti non clienti, di controparti finanziarie, ecc.) possono essere riportate le sole informazioni disponibili, con l’indicazione almeno del nome e del cognome o, per le persone giuridiche, della denominazione⁵⁵.

⁴⁹ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.1).

⁵⁰ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.2). Per la definizione di “titolare effettivo”, si vedano l’art. 1 co. 2 lett. u) del DLgs. 231/2007 e l’art. 2 dell’Allegato tecnico al DLgs. 231/2007.

⁵¹ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.2).

⁵² Pertanto, non andranno indirizzate richieste alla Centrale dei Rischi al solo scopo di acquisire il codice.

⁵³ Per le “persone non fisiche” insediate in uno Stato estero deve essere indicato, se noto, anche il nome della città della sede legale.

⁵⁴ In tal caso, quale “denominazione” va indicata la “ditta”, cioè la denominazione commerciale utilizzata dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa segnalata (art. 2563 c.c.).

⁵⁵ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.2).

6.2.5 PEP e sospettati di terrorismo

Per ogni soggetto segnalato, il segnalante deve altresì specificare se:

- risulta “persona politicamente esposta” (PEP), secondo la previsione dell’art. 1 co. 2 lett. o) del DLgs. 231/2007 e secondo quanto ulteriormente specificato nell’art. 1 dell’Allegato tecnico dello stesso DLgs.;
- è designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito (regolamenti UE, lista Ofac)⁵⁶.

6.2.6 Profilo di rischio

Nel caso in cui il soggetto segnalato sia un cliente, il segnalante deve indicare il profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo attribuitogli in base ai propri sistemi interni di valutazione, secondo i livelli di rischio previsti dallo schema segnaletico (cfr. il citato Allegato 2, § 2.1⁵⁷).

6.2.7 Informazione sul rapporto contrattuale

Il segnalante deve inoltre fornire alcune informazioni sull’eventuale rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto segnalato.

In particolare, occorre specificare se il soggetto coinvolto nell’operatività segnalata è: non cliente⁵⁸; cliente occasionale (senza rapporti); cliente recente (da meno di un anno); cliente sperimentato (da 1 a 5 anni); cliente consolidato (da più di 5 anni); non più cliente; fornitore; altro⁵⁹.

6.2.8 Eventi pregiudizievoli

Occorre, inoltre, indicare la conoscenza di eventi pregiudizievoli a carico del soggetto (ad esempio, protesti, atti immobiliari pregiudizievoli di conservatoria, sentenze di fallimento e procedure concorsuali), nonché la situazione giuridica del soggetto al momento della segnalazione (ad esempio, scioglimento o liquidazione e cancellazione dal Registro delle imprese)⁶⁰.

6.2.9 Indicazioni di sintesi

In sintesi, il citato Allegato 1 (§ 2.2.2) precisa che per i soggetti valgono le seguenti regole di compilazione:

- ogni segnalazione deve contenere, salvo casi eccezionali, almeno un soggetto persona fisica;
- ogni soggetto segnalato deve essere legato almeno ad un’operazione, ad un rapporto o ad un altro soggetto (in una catena di legami tra soggetti, almeno uno deve avere un legame o con un’operazione o con un rapporto);
- quando noto – e dunque sempre nel caso di soggetti qualificati come clienti – deve essere segnalato, come soggetto persona fisica, il legale rappresentante dei soggetti “persona non fisica”.

6.3 RAPPORTI

In ordine ai rapporti, il citato Allegato 1 (§ 2.2.3) precisa che di regola devono essere segnalati esclusivamente i rapporti, intrattenuti con il segnalante o con altri operatori, direttamente interessati dall’operatività segnalata come sospetta o necessari alla comprensione della stessa.

6.3.1 Categorie di rapporto

In relazione ai professionisti sono indicate le seguenti categorie di rapporto:

⁵⁶ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.2).

⁵⁷ Dove il livello di rischio può assumere i seguenti valori: irrilevante; basso; medio; alto; non disponibile. Anche in relazione a tali valutazioni, utili indicazioni sembrano desumibili dal documento CNDCEC “Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): linee guida per l’adeguata verifica della clientela”, disponibile sul sito Internet www.cndcec.it (si veda, in particolare, la parte III).

⁵⁸ Per la definizione di “cliente”, si veda l’art. 1 co. 2 lett. e) del DLgs. 231/2007.

⁵⁹ Si veda il citato Allegato 2 (§ 2.1).

⁶⁰ Si vedano i citati Allegato 1 (§ 2.2.2) e Allegato 2 (§ 2.1).

- amministrazione;
- assistenza;
- consulenza;
- custodia;
- gestione;
- altro⁶¹.

6.3.2 Prestazioni che si esauriscono in un solo atto

Per le prestazioni professionali che si esauriscono in un solo atto, non devono essere segnalati rapporti⁶².

6.4 LEGAMI

I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella apposita sezione strutturata⁶³.

Come precedentemente evidenziato, i legami possono essere:

- tra soggetti e operazioni;
- tra soggetti e rapporti;
- tra più soggetti;
- tra operazioni e rapporti.

L'esistenza di alcuni legami rappresenta un requisito indispensabile per la "coerenza" della segnalazione. In via generale:

- non è ammessa la presenza nella segnalazione di soggetti o di operazioni privi di legami;
- ogni segnalazione deve contenere almeno un legame tra un soggetto segnalato e un'operazione⁶⁴.

6.4.1 Legami tra soggetti

Il citato Allegato 1 (§ 2.2.5) precisa che il legame tra soggetti è una relazione intercorrente tra due soggetti segnalati; può assumere diverse configurazioni, a seconda della sua genesi (ad esempio: rapporti di parentela, di lavoro, d'affari).

Al fine di esplicitare il ruolo dei soggetti all'interno dei legami, il segnalante individua convenzionalmente un soggetto "primario" e un soggetto "secondario"⁶⁵.

Per i legami tra soggetti valgono le seguenti regole:

- una segnalazione può contenere nessuno, uno o più legami tra soggetti segnalati;
- tra due soggetti è ammessa la coesistenza di più legami di tipo diverso.

6.4.2 Legami tra soggetti e operazioni

Il legame tra soggetto e operazione esprime il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto all'operazione segnalata (ad esempio, esecutore dell'operazione per conto proprio o di terzi, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione, titolare effettivo).

⁶¹ Si veda il citato Allegato 2 (§ 2.3).

⁶² Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.3).

⁶³ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5).

⁶⁴ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5).

⁶⁵ La distinzione tra il soggetto primario e quello secondario segue il criterio intuitivo del ruolo rispettivamente "attivo" o "passivo" ricoperto nel legame; ad esempio, nei legami "rapporto di delega" e "titolarità effettiva" il soggetto primario sarà il delegante/titolare effettivo. In alcuni legami (ad esempio, "coniugio" e "coinvolgimento nella stessa indagine") tale distinzione risulta irrilevante e pertanto i soggetti possono essere indifferentemente qualificati come primari o secondari. All'interno della stessa segnalazione un soggetto può inoltre rivestire, in legami con soggetti diversi, il ruolo di soggetto primario e secondario. Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5, nota 15).

Per i legami tra soggetti e operazioni vale la seguente regola: un soggetto può avere legami con nessuna, una o più operazioni⁶⁶.

6.4.3 Legami tra soggetti e rapporti

Il legame tra soggetto e rapporto qualifica il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto al rapporto segnalato (ad esempio, intestatario, delegato a operare, rappresentante legale dell'intestatario, titolare effettivo).

Per i legami tra soggetti e rapporti valgono le seguenti regole:

- un rapporto, non incardinato presso il segnalante, può non aver legami con alcun soggetto (ad esempio, in presenza di versamento di assegno bancario con firma illeggibile);
- un soggetto può avere legami con più rapporti;
- un rapporto può avere legami con più soggetti (ad esempio, in presenza di cointestazioni o di deleghe multiple a operare)⁶⁷.

6.4.4 Legami tra operazioni e rapporti

Il legame tra operazione e rapporto è il collegamento tra le operazioni segnalate e i rapporti che le stesse hanno movimentato.

Per i legami tra operazione e rapporto valgono le seguenti regole:

- per ogni operazione segnalata che abbia movimentato un rapporto deve essere inserito almeno un legame della specie;
- ciascuna operazione può movimentare nessuno (ad esempio, operazioni regolate per cassa), uno o due rapporti⁶⁸.

7 ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA LIBERA

Una specifica sezione è dedicata agli elementi informativi in forma libera. Essi si riferiscono necessariamente a soggetti e ad operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata e forniscono elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già presenti sotto forma di dati strutturati.

Al fine di fornire una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell'operatività rappresentata e delle motivazioni che hanno indotto al sospetto, una specifica sezione è dedicata agli elementi informativi in forma libera. Il citato Allegato 1 (§ 2.3) precisa che in tale sezione dovrà essere privilegiata la presenza di informazioni qualitative che orientino gli approfondimenti e forniscano elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già presenti sotto forma di dati strutturati.

Il testo dovrà essere redatto seguendo le normali regole di grafia italiana (caratteri maiuscoli e minuscoli, lettere accentate, segni di interpunzione, ecc.).

7.1 RIFERIMENTO A SOGGETTI ED OPERAZIONI PRESENTI

Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata (art. 9 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011).

7.2 CONTESTO ECONOMICO/FINANZIARIO E PERCORSO LOGICO

Nella descrizione dell'operatività segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario⁶⁹, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto il

⁶⁶ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5).

⁶⁷ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5).

⁶⁸ Così il citato Allegato 1 (§ 2.2.5).

⁶⁹ Ad esempio, per le operazioni sospette collegate all'erogazione ed all'utilizzo di finanziamenti pubblici devono essere fornite informazioni relative agli investimenti finanziati, al destinatario del finanziamento e alle modalità di utilizzo dei fondi resi disponibili. Così il citato Allegato 1 (§ 2.3).

segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e ad effettuare la segnalazione⁷⁰.

In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione (art. 9 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

7.3 FINALITÀ DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono:

- risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti;
- essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi (art. 9 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011)⁷¹.

7.4 AMBITO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante indica se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato (art. 9 co. 4 del provv. UIF 4.5.2011).

8 DOCUMENTI ALLEGATI

Il segnalante deve allegare in formato elettronico i documenti che ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011, il segnalante deve allegare alla segnalazione in formato elettronico i documenti che ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

Il citato Allegato 1 (§ 2.4) precisa che tale allegazione:

- può, ad esempio, riguardare estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza con il cliente;
- può avvenire accludendo documenti elettronici nei più diffusi formati, ivi compresi, ad esempio, Pdf o Txt per documenti cartacei e testuali, e Xls per elaborazione dati.

L'invio di documentazione non è da intendersi, e non può mai avvenire, in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittive della segnalazione; esso costituisce una funzionalità da attivare solo nei casi in cui il segnalante ne ravvisi una effettiva e significativa utilità per una più compiuta e corretta interpretazione del contenuto della segnalazione⁷².

8.1 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

In ogni caso, i documenti rilevanti relativi alla segnalazione trasmessa sono comunque conservati a cura del segnalante per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi (art. 10 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

⁷⁰ In tale contesto, precisa il citato Allegato 1 (§ 2.3), il richiamo agli indicatori di anomalia è utile per supportare le valutazioni del segnalante, ma non può esaurire i motivi del sospetto. Inoltre, nel caso in cui il sospetto sia stato generato unicamente dalla ricorrenza di nominativi in liste relative al terrorismo, andranno specificati gli estremi della lista/provvedimento di designazione, nonché il nominativo esatto del soggetto riportato nella lista.

⁷¹ Il citato Allegato 1 (§ 2.3), inoltre, precisa che per motivi di efficacia rappresentativa è opportuno che in questa sezione non vengano ripetute tutte le informazioni sulle entità/legami già riportate nelle parti strutturate, ma solo quelle strettamente necessarie per la loro individuazione. Per contro, il segnalante avrà cura di riportare tutte le informazioni integrative che ritiene necessarie per meglio qualificare le entità e i legami.

⁷² Così il citato Allegato 1 (§ 2.4).

8.2 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALLA SEGNALAZIONE

Il citato Allegato 1 (§ 1) precisa, infine, che il segnalante, entrato in possesso di ulteriore documentazione rilevante successivamente all'inoltro della segnalazione, non dovrà redigere una nuova segnalazione, ma – previo accordo con la UIF – dovrà trasmettere i soli documenti in questione, con l'indicazione del numero di protocollo UIF della segnalazione cui gli stessi vanno riferiti.